



**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

copia

DELIBERAZIONE N.	26
Invio Capigruppo	☐
Trasmessa al C.R.C.	☐

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Atto di indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse
ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020"**

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **aprile** alle ore 11,00 con la modalità videochiamata, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

1) CAPRILE VINCENZO	Sindaco	presente
2) LEDDI FRANCESCA	Vice Sindaco	assente
3) DAVICO STEFANO	Assessore	presente

Totale presenti 2
Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi ai sensi art. 97 c. 4 lett. a) D.Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Caprile Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Verificato che a questo Comune, l' allegato all' Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 3.969,90 lasciando ampia facoltà all'amministrazione di valutare i criteri e la modalità di erogazione dei fondi;

Accertato altresì che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell'ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

Dato atto che il Comune intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, per buoni spesa nelle modalità seguenti:

€ 50,00 settimanali per il primo componente;

€ 25,00 per il secondo componente;

€ 25,00 per ogni componente successivo (soggetti adulti)

€ 25,00 per ogni soggetto minore o soggetto con esigenze alimentari particolari;

in ogni caso la somma complessiva ricevuta dal Ministero non è integrabile e quindi in caso di eccedenza delle domande ammissibili, i fondi stessi verranno ripartiti proporzionalmente.

Rilevato che l'art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura "*extra ordinem*" straordinaria e urgente destinata al sostegno dei "nuclei familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19", e per quelli "in stato di bisogno", per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

Rilevato altresì che l'articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto enunciato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
- 2) Di stabilire che:
 - Possono accedere alle misure di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune
 - Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente
 - Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 - L'amministrazione provvederà a verificare tutte le dichiarazioni ai sensi dell'art. 11 DPR 445/2000
 - In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l'entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda
 - I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25,00 cadauno

- Gli esercizi commerciali dove è possibile effettuare acquisti: Val Curone sas in Viale Franco Anselmi 22, Fontana Cristina in Viale F. Anselmi, 21, Un Territorio sul Ponte di Viale Franco Anselmi 5, Agricola Sansebastianese, Viale Franco Anselmi, 35
- 3) Di stabilire i seguenti importi da corrispondere ai nuclei familiari aventi diritto:
- € 50,00 settimanali per il primo componente;
 - € 25,00 per il secondo componente;
 - € 25,00 per ogni componente successivo (soggetti adulti)
 - € 25,00 per ogni soggetto minore o soggetto con esigenze alimentari particolari;
- 4) Di approvare l'allegato schema di convenzione con gli esercizi commerciali inerente la fornitura di generi alimentari e/o beni di prima necessità, con esclusione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti, a nuclei familiari in difficoltà economica, colpite dalla crisi economica-sociale causata dall'emergenza epidemiologica da covid-19;
- 5) Di stabilire che i buoni spesa assegnati non potranno essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti;
- 6) con ulteriore e separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

x TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alessandro Parodi

X CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giacobone Ornella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Vincenzo Caprile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 267/200 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 4/4/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/04/2020

☒ Perché immediatamente eseguibile

☐ Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Parodi

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A NECESSITA' PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 MEDIANTE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020; il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il DPCM del 28.03.2020 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 138 del 31 marzo 2020; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Il Comune di San Sebastiano Curone, in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", con il fine precipuo di individuare gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all'accettazione di "buoni spesa" emessi dall'Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà, definisce tra le parti la stipulazione della presente convenzione.

Per le ragioni sopra esposte, si conviene e si stipula quanto segue: - Il Comune di San Sebastiano Curone , con sede in Piazza Roman. 7 – San Sebastiano Curone (AL)– P.I. 00438190068, rappresentato dal Segretario Dott. Alessandro Parodi;

- Attività Commerciale/**Ditta Val Curone Sas**, con sede Viale Anselmi – 15056 San Sebastiano Curone (AL) , Mattia Orenco in qualità di legale rappresentante della stessa;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", in possesso di buoni spesa assegnati dal Comune per acquisto di generi di prima necessità, quali: generi alimentari, prodotti pediatrici, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti.

ART. 2 – BUONI SPESA

I Buoni Spesa dell'ammontare di €. 25.00# ciascuno (IVA inclusa) assegnati ed intestati al soggetto beneficiario e potranno essere consumati presso diversi esercizi commerciali esclusivamente dall'intestatario o da altro soggetto da questi delegato.

Il Buono erogato non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni di prima necessità agli utenti beneficiari con ritiro del Buono Spesa previa verifica e registrazione dell'intestazione e numerazione del buono stesso (da utilizzare per la rendicontazione); **con esclusione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti**;
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
4. attuare e privilegiare, nei limiti delle proprie facoltà operative o mediante il supporto di associazioni disponibili sul territorio, la consegna a domicilio presso gli utenti beneficiari nel rispetto delle misure preventive atte a contenere la trasmissione o il contagio del virus.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore dei Buoni Spesa ritirati dall'esercente con cadenza mensile.

All'atto dell'acquisto l'esercente emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità e presenterà poi al comune una nota di debito con l'elenco dei buoni ricevuti per rimborso. La nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta e potrà quindi essere emessa in forma cartacea.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

San Sebastiano Curone, 03/04/2020

Per Il Segretario – Dott. Alessandro Parodi
F.to Ornella Giacobone

Il legale rappresentante – Carrefour Express - Val Curone Sas
F.to Mattia Orenco

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A NECESSITA' PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 MEDIANTE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020; il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il DPCM del 28.03.2020 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 138 del 31 marzo 2020; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Il Comune di San Sebastiano Curone, in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", con il fine precipuo di individuare gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all'accettazione di "buoni spesa" emessi dall'Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà, definisce tra le parti la stipulazione della presente convenzione.

Per le ragioni sopra esposte, si conviene e si stipula quanto segue: - Il Comune di San Sebastiano Curone , con sede in Piazza Roman. 7 – San Sebastiano Curone (AL)– P.I. 00438190068, rappresentato dal Segretario Dott. Alessandro Parodi;

- Attività Commerciale/**Un Territorio sul Ponte** – Viale F. Anselmi - 15056 San Sebastiano Curone (AL) , – Enrico Arsura in qualità di legale rappresentante della stessa;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", in possesso di buoni spesa assegnati dal Comune per acquisto di generi di prima necessità, quali: generi alimentari, prodotti pediatrici, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti.

ART. 2 – BUONI SPESA

I Buoni Spesa dell'ammontare di €. 25.00# ciascuno (IVA inclusa) assegnati ed intestati al soggetto beneficiario e potranno essere consumati presso diversi esercizi commerciali esclusivamente dall'intestatario o da altro soggetto da questi delegato.

Il Buono erogato non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni di prima necessità agli utenti beneficiari con ritiro del Buono Spesa previa verifica e registrazione dell'intestazione e numerazione del buono stesso (da utilizzare per la rendicontazione); **con esclusione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti**;
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
4. attuare e privilegiare, nei limiti delle proprie facoltà operative o mediante il supporto di associazioni disponibili sul territorio, la consegna a domicilio presso gli utenti beneficiari nel rispetto delle misure preventive atte a contenere la trasmissione o il contagio del virus.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore dei Buoni Spesa ritirati dall'esercente con cadenza mensile.

All'atto dell'acquisto l'esercente emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità e presenterà poi al comune una nota di debito con l'elenco dei buoni ricevuti per rimborso. La nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta e potrà quindi essere emessa in forma cartacea.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

San Sebastiano Curone, 03/04/2020

Per Il Segretario – Dott. Alessandro Parodi
F.to Ornella Giacobone

Il legale rappresentante – Un territorio sul Ponte
F.to Enrico Arsura

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A NECESSITA' PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 MEDIANTE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020; il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il DPCM del 28.03.2020 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 138 del 31 marzo 2020; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Il Comune di San Sebastiano Curone, in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", con il fine precipuo di individuare gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all'accettazione di "buoni spesa" emessi dall'Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà, definisce tra le parti la stipulazione della presente convenzione.

Per le ragioni sopra esposte, si conviene e si stipula quanto segue: - Il Comune di San Sebastiano Curone , con sede in Piazza Roman. 7 – San Sebastiano Curone (AL)– P.I. 00438190068, rappresentato dal Segretario Dott. Alessandro Parodi;

- Attività Commerciale/**Ditta Individuale Fontana Cristina** – Viale F. Anselmi 19- 15056 San Sebastiano Curone (AL) , – Enrico Arsura in qualità di legale rappresentante della stessa;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", in possesso di buoni spesa assegnati dal Comune per acquisto di generi di prima necessità, quali: generi alimentari, prodotti pediatrici, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti.

ART. 2 – BUONI SPESA

I Buoni Spesa dell'ammontare di €. 25.00# ciascuno (IVA inclusa) assegnati ed intestati al soggetto beneficiario e potranno essere consumati presso diversi esercizi commerciali esclusivamente dall'intestatario o da altro soggetto da questi delegato.

Il Buono erogato non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni di prima necessità agli utenti beneficiari con ritiro del Buono Spesa previa verifica e registrazione dell'intestazione e numerazione del buono stesso (da utilizzare per la rendicontazione); **con esclusione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti;**
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
4. attuare e privilegiare, nei limiti delle proprie facoltà operative o mediante il supporto di associazioni disponibili sul territorio, la consegna a domicilio presso gli utenti beneficiari nel rispetto delle misure preventive atte a contenere la trasmissione o il contagio del virus.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore dei Buoni Spesa ritirati dall'esercente con cadenza mensile.

All'atto dell'acquisto l'esercente emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità e presenterà poi al comune una nota di debito con l'elenco dei buoni ricevuti per rimborso. La nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta e potrà quindi essere emessa in forma cartacea.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

San Sebastiano Curone, 03/04/2020

Per Il Segretario – Dott. Alessandro Parodi
F.to Ornella Giacobone

Il legale rappresentante
F.to Fontana Cristina

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A NECESSITA' PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 MEDIANTE ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA.

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 23.02.2020, del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del 08.03.2020; il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Visto il DPCM del 28.03.2020 "Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020";

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 138 del 31 marzo 2020; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Il Comune di San Sebastiano Curone, in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ed in considerazione delle criticità connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", con il fine precipuo di individuare gli operatori economici preposti alla vendita di generi di prima necessità (negozi di generi alimentari, supermercati e farmacie) disponibili all'accettazione di "buoni spesa" emessi dall'Ente allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà, definisce tra le parti la stipulazione della presente convenzione.

Per le ragioni sopra esposte, si conviene e si stipula quanto segue: - Il Comune di San Sebastiano Curone , con sede in Piazza Roma n. 7 – San Sebastiano Curone (AL)– P.I. 00438190068, rappresentato dal Segretario Dott. Alessandro Parodi;

- Attività Commerciale/**Ditta Agricola Sansebastianese Sas** – Viale F. Anselmi 35- 15056 San Sebastiano Curone (AL) , – Ariata Liliana in qualità di legale rappresentante della stessa;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura in favore di cittadini in difficoltà economica connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", in possesso di buoni spesa assegnati dal Comune per acquisto di generi di prima necessità, quali: generi alimentari, prodotti pediatrici, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti.

ART. 2 – BUONI SPESA

I Buoni Spesa dell'ammontare di €. 25.00# ciascuno (IVA inclusa) assegnati ed intestati al soggetto beneficiario e potranno essere consumati presso diversi esercizi commerciali esclusivamente dall'intestatario o da altro soggetto da questi delegato.

Il Buono erogato non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere ceduto o commercializzato;

c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la fornitura dei beni di prima necessità agli utenti beneficiari con ritiro del Buono Spesa previa verifica e registrazione dell'intestazione e numerazione del buono stesso (da utilizzare per la rendicontazione); **con esclusione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche telefoniche e carburanti;**
2. garantire la genuinità e la freschezza degli alimenti;
3. garantire il prezzo minimo dei beni acquistati;
4. attuare e privilegiare, nei limiti delle proprie facoltà operative o mediante il supporto di associazioni disponibili sul territorio, la consegna a domicilio presso gli utenti beneficiari nel rispetto delle misure preventive atte a contenere la trasmissione o il contagio del virus.

ART. 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore dei Buoni Spesa ritirati dall'esercente con cadenza mensile.

All'atto dell'acquisto l'esercente emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità e presenterà poi al comune una nota di debito con l'elenco dei buoni ricevuti per rimborso. La nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta e potrà quindi essere emessa in forma cartacea.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente. Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

San Sebastiano Curone, 03/04/2020

Per Il Segretario – Dott. Alessandro Parodi
F.to Ornella Giacobone

Il legale rappresentante
F.to Ariata Liliana
